

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1672}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAMMI', DEL PENNINO, AGNELLI SUSANNA, ASCARI
RACCAGNI, BANDIERA, BATTAGLIA, BOGI, GUNNELLA,
LA MALFA GIORGIO, ROBALDO**

Presentata il 25 luglio 1977

**Norme sul rinnovo dei consigli comunali e provinciali
e per l'elezione dei consigli circoscrizionali**

Onorevoli colleghi! — Il ripetersi nel corso dell'anno di turni parziali di elezioni amministrative ha creato e crea una condizione da tutti ormai giudicata inaccettabile di dispersione di energie, di tempo e di aggravamento della tensione politica, come riflesso dei ricorrenti risultati elettorali.

È apparso pertanto opportuno ai presentatori della presente proposta di legge prevedere che tutte le elezioni per i rinnovi dei consigli comunali e provinciali vengano concentrate in un'unica domenica dell'anno, anche per consentire alle forze politiche di meglio programmare la loro attività in funzione di queste scadenze.

All'articolo 1 viene previsto che la data delle elezioni venga fissata, dovendo avere valore per tutto il territorio nazionale, non più dai prefetti, ma dal Presidente del Consiglio e debba cadere tra la metà di aprile e la metà di giugno.

All'articolo 2 viene previsto che, con la entrata in vigore della presente legge, tutte le consultazioni relative a consigli comunali e provinciali che devono essere eletti nel

primo semestre dell'anno si tengano nella domenica fissata dell'anno in corso, quelle che invece si riferiscono a consigli che devono essere rinnovati nel secondo semestre slittino alla « giornata elettorale » dell'anno successivo.

Con l'articolo 3 si stabilisce che anche le elezioni dei Consigli di circoscrizione, che non verranno eletti contemporaneamente ai rispettivi consigli comunali, debbano tenersi in una delle giornate fissate per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali.

Apparendo comunque opportuno favorire che l'elezione dei consigli di circoscrizione avvenga contestualmente a quella per il rinnovo dei consigli comunali, si è altresì previsto che le prime elezioni non solo non si tengano se manca meno di un anno alla scadenza del consiglio comunale, ma, innovando rispetto alla legge 8 aprile 1976 n. 278, nemmeno prima che sia passato un anno dall'approvazione da parte del consiglio comunale competente del regolamento sulle attribuzioni e sul funzionamento dei consigli di circoscrizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 16 maggio 1960, n. 570 è sostituito dal seguente:

« Le elezioni per i rinnovi dei consigli comunali e dei consigli provinciali si tengono tutte in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, fissata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio stesso. La data viene comunicata ai prefetti e ai presidenti delle Corti d'appello 60 giorni prima della stessa; il prefetto la partecipa ai sindaci dei comuni interessati i quali, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne danno avviso agli elettori, indicando il giorno e il luogo della riunione ».

ART. 2.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli comunali e i consigli provinciali che per qualsiasi motivo devono essere rinnovati nel primo semestre dell'anno verranno eletti in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno in corso, fissata secondo le modalità indicate dall'articolo 1 della presente legge.

I consigli comunali e i consigli provinciali che per qualsiasi motivo devono essere rinnovati nel secondo semestre dell'anno verranno eletti in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno successivo, fissata secondo le modalità indicate dall'articolo 1 della presente legge.

Nel caso previsto dal comma precedente i consigli comunali in carica esercitano le loro funzioni sino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni, anche in deroga alla durata prevista dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 8 aprile 1976, n. 278, è sostituito dal seguente:

« A partire dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni in cui l'elezione

dei consigli circoscrizionali avviene a suffragio diretto, la prima elezione degli stessi si tiene nella prima domenica fissata ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge per il rinnovo di consigli comunali o di consigli provinciali, decorso un anno dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4 della legge 8 aprile 1976, n. 278.

Nel caso manchi meno di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale corrispondente, il consiglio circoscrizionale viene eletto contemporaneamente all'elezione per la rinnovazione del consiglio comunale ».

ART. 4.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 10 settembre 1960, n. 962, e il quinto comma dell'articolo 8 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.